

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 1 luglio 2025, n. 333
Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio – Bimestri XXVI – Provincia di BT – Presa d'atto di esaurimento posti previsti da fabbisogno regionale.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;
Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 26 del 26/07/2024 di ulteriore proroga incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizione di Fragilità della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta afferente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali";
Vista la D.G.R. n. 582 del 30/04/2025 ad oggetto: "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii.. Proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale."
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 013/DIR/2025/00019 del 23/05/2025 di proroga degli incarichi di Direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale al 31/07/2025, in attuazione della D.G.R. n. 582 del 30/04/2025.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con DGR n. 2037 del 07/09/2013, la Giunta Regionale ha determinato i "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8 ter D.Lga n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'art. 5 sopra citato, comma 1, lett.a), punti 1 e 2, L.R. n.8/2004"

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Il RR 4/2019 ed il RR 5/2019 hanno determinato il fabbisogno di Rsa e centri diurni, per cui le nuove strutture sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla L.R. n. 9 del 2 maggio 2017 e s.m.i., e dalla DGR n. 1825 del 12/12/2022.

Con la DGR n. 1825 del 12/12/2022, che sostituisce la DGR n.2037 del 07/09/2013, la Regione provvedeva ad adottare i criteri per l'attività regionale di verifica al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8-ter del D.lgs n. 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 7 della L.R. n.9/2017 e s.m.i., per la realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'art. 5, commi 1 e 2, della L.R. n.9/2017 e s.m.i.

Con D.D. n. 355 del 17/12/2020, pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020, avente ad oggetto: *“Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE”*, la Regione all'esito della valutazione delle istanze pervenute entro il 31/12/2020, in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153 e 2154 del 2019, ha fissato i criteri per l'assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell'ipotesi di *“posti disponibili uguale o superiore al numero dei posti richiesti”* ovvero di *“fabbisogno residuo inferiore al numero di posti complessivamente richiesto”*.

Contestualmente, con la D.D. n. 355/2020 la Regione provvedeva, in via provvisoria, all'assegnazione dei posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della LR 9/2017, nonché a dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.

Successivamente alla pubblicazione della predetta Determina e fino alla data odierna, alla stessa, venivano apportate le seguenti modifiche:

- Con D.D. n. 29 del 09/02/2021 ad oggetto *“Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” e 138 del 18/05/2021 “Provvedimenti conseguenti alla DD n. 29 del 9/02/2021 ed integrazione alla Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 – Assegnazione dei posti disponibili per Centro diurno disabili RR 5/2019 nel Distretto di Barletta alla società Nemesi srl – I bimestre”*;
- D.D. n. 98 del 08/04/2021 ad oggetto *“Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020_ Centro Diurno Disabili RR 5/2019 DISTRETTO SAN SEVERO (FG)”*;
- D.D. n.156 del 27.05.2021 ad oggetto *“Modifica in parte qua della DD n. 355 del 17/12/2020 “Regolamento Regionali 4 e 5 del 2019, determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” – III modifica*;
- D.D. N. 179 del 22/06/2021 ad oggetto *“Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I BIMESTRE” IV MODIFICA*;
- D.D. n. 182 del 22/06/2021 ad oggetto *“Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n. 355 del 17/12/2020 “Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 -Determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale-I BIMESTRE” -V MODIFICA Rettifica DD n. 146 del 27/05/2021 “PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA' presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo (Fg) a seguito dell'istanza della società Metropolis Consorzio di Cooperative Sociale arl Onlus per un Centro diurno non autosufficienti, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 1 Centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 27 posti, sito nel Comune di San Giovanni Rotondo, tra Viale Aldo Moro e Via Anna Frank”*.

Con D.D. n. 208 del 20.07.2021, Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 97 del 29.07.2021, avente ad oggetto: *“Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n. 4, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio – Bimestri dal II al V –*

Provincia di BAT- Ricognizione posti residui”, sono state istruite le istanze relative ai bimestri II- V e approvati altresì i criteri di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero applicabili al periodo I-V bimestre, al periodo VI-X e così via.

In particolare si prevedeva che:

“Quanto ai criteri di valutazione applicati nei bimestri dal secondo al quinto si rimanda integralmente ai punti da 1 a 9 di cui alla DD n. 355 del 17/12/2020 che qui si intendono integralmente riportati.

In relazione ai Distretti in esubero, con la DD 355/2020 al punto 4 si è stabilito:

“Per i distretti in esubero

Il D.lgs. 502 del 1992 stabilisce all’art 8 ter che “3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all’art. 4 del decreto- legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.”

Tanto considerato al fine del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale è necessario tener conto, nella ponderazione comparativa degli interessi, della diffusione dei servizi offerti, mediante una razionale e capillare distribuzione sul territorio, in aderenza al parametro della localizzazione territoriale delle strutture già presenti in ambito regionale.

*In ottemperanza alla predetta previsione con D.G.R. 2037 del 2013 si è stabilito che: “La Regione è tenuta ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito **dal fabbisogno complessivo** (incidenza della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari del tipo corrispondente) e della **localizzazione territoriale** (in relazione alla presenza e diffusione di altre strutture sanitarie presenti in ambito regionale) anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Omissis.*

3. La mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica”.

Inoltre, con D.G.R. 2153 e 2154 del 2019 la Regione ha stabilito: “4 Gli ulteriori posti saranno assegnati anche nei DSS in esubero tenuto conto della percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente”.

Al fine di contemperare quest’ultima previsione con quanto disposto dal su richiamato art 8 -ter del D.lgs. 502 del 1992 e con gli altri principi di cui alla D.G.R. 2037 del 2013, secondo i quali ai fini dell’assegnazione deve essere data priorità ai DSS carenti e parzialmente carenti di posti/posti letto, si è ritenuto di congelare le istanze ammissibili pervenute e ricadenti nei distretti in esubero con la sola eccezione delle istanze ricadenti nei distretti in esubero ma pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali.

Su tali istanze, ferma restando la priorità acquisita rispetto alle istanze che a seguito dell’istruttoria da effettuarsi non siano dichiarate inammissibili e pervenute nei bimestri successivi afferenti i distretti in esubero, la Regione si riserva di effettuare una valutazione complessiva alla fine del quinto bimestre di presentazione delle istanze, ovvero alla data del 22/12/2020.

*Tanto al fine di garantire prioritariamente l’incremento dell’offerta anche nei distretti carenti e parzialmente carenti dove non sono pervenute istanze nel primo bimestre.” Tenuto conto dei criteri previsti dalla DGR n. 2037/2013, nonché degli ulteriori criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 2154/2019 e dalla DD n. 355/2020, con il presente provvedimento si stabiliscono i seguenti criteri di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero in relazione alle istanze ammissibili. I criteri di assegnazione si applicano al periodo I - V bimestre, al periodo VI - X e così via. In ossequio al dettato del D.lgs. 502/92, ovvero nel rispetto del duplice parametro valutativo costituito **dal fabbisogno complessivo** e dalla **localizzazione territoriale**, si stabilisce di destinare ai Distretti in esubero la percentuale del 10% dei posti ancora disponibili.*

1. Dopo l'assegnazione dei posti ai DSS carenti, dal numero totale dei posti residui dopo il V bimestre sarà calcolata la percentuale del 10%. Tale numero di posti sarà assegnato ai Distretti in esubero su base provinciale. Tale criterio di assegnazione dei posti (10% dei posti disponibili nei Distretti in esubero) sarà applicato ogni 5 bimestri (dopo il V bimestre, dopo il X bimestre e così via).
2. Qualora dal calcolo suddetto derivi meno di un nucleo di Rsa (non autosufficienti, disabili) o di centro diurno (non autosufficienti, disabili) si procederà come segue:
 - per le Rsa ad arrotondamento del numero di posti letto fino al raggiungimento di un nucleo da 20 pl. Per i nuclei successivi al primo l'arrotondamento sarà effettuato per eccesso solo per n. di posti superiore o pari a 10 unità. In caso contrario si arrotonderà per difetto. In ogni caso i posti sono assegnati nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti con l'istanza;
 - Per i Centri diurni si procederà ad arrotondamento fino a 20 posti nei limiti dei posti disponibili nella Provincia e dei posti richiesti con l'istanza;
3. Tale numero di posti sarà assegnato rispettando l'ordine dei bimestri e fino ad esaurimento dei posti disponibili di cui alla quota del 10%;
4. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti in diversi DSS in esubero della provincia, ai fini dell'assegnazione si terrà conto prioritariamente del Distretto con la minor percentuale di esubero rispetto alla popolazione residente;
5. Qualora nel medesimo bimestre siano pervenute più istanze ricadenti nello stesso DSS in esubero della provincia, la selezione tra le medesime sarà effettuata applicando i parametri di cui alla DGR n. 2037/2013;
6. Nell'ipotesi di mancata assegnazione dei posti risultate dal calcolo del 10 %, gli stessi ritorneranno nella disponibilità dei distretti carenti."

Con D.D. n. 399 del 29.12.2021 avente ad oggetto: "Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio - **Bimestri dal VI al X** – Provincia BAT- Ricognizione posti residui", si provvedeva a:

- "dare atto che non sono pervenute istanze nei distretti carenti della Provincia di Barletta- Andria-Trani dal VI al X bimestre e approvare l'Allegato 1 – DSS CARENTI Provincia di Bat riportante il numero di posti letto assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il X bimestre (colonna 14);
- approvare l'Allegato 2 – DSS IN ESUBERO Provincia di Bat riportante: il calcolo del numero dei posti da assegnare ai distretti in esubero (pari al 10 % del totale dei posti rimanenti dopo il decimo bimestre), l'elenco delle istanze pervenute dal VI al X bimestre nei distretti in esubero, il numero dei posti assegnati/non assegnati in via provvisoria ai soggetti richiedenti, la motivazione sintetica di non ammissione/ammissione ovvero di richiesta integrazione, nonché il calcolo del numero di posti assegnabili ai distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il X bimestre che al fine di garantire la preferenza prevista ex lege ai distretti totalmente carenti rispetto a quelli parzialmente carenti, viene determinato rapportando il numero totale dei posti residui al numero dei posti disponibili al X bimestre nel distretto di riferimento(..)".

Al termine della predetta ricognizione residuavano, pertanto, nei **DSS carenti** alla fine del V bimestre ulteriori **21** posti così ridistribuiti:

n 9 pl nel DSS di Margherita di Savoia;

n. 12 pl nel DSS di Andria.

Successivamente alla pubblicazione della DD n. 399/2021 e fino alla data odierna, la stessa veniva modificata con la D.D. n. 101 del 29.03.2022 avente ad oggetto: "Modifica in parte qua della DD n. 208 del 20.07.2021 e della DD n. 399 del 29.12.2021 - Revoca di n. 40 posti letto assegnati in via provvisoria alla società PLANARE Coop. Soc. Onlus arl per una RSA non autosufficienti R.R. n. 4/2019 denominata "Villa Santa Caterina" da realizzare nel Comune di Bisceglie (BT) alla via della Repubblica n. 50.", con cui la Regione provvedeva a revocare l'assegnazione provvisoria di n. 40 posti letto di Rsa non autosufficienti a Planare Cooperativa Soc.

Coop. A seguito della revoca, si provvedeva altresì a modificare la D.D. n. 208/2021 e ad integrare la predetta D.D. n. 399/2021 con i posti revocati.

Pertanto al termine del decimo bimestre, residuavano nei DSS carenti ulteriori n. 61 p.l. così ridistribuiti:

-n. 17 nel DSS di Margherita di Savoia,

-n. 22 nel DSS di Andria;

-n. 22 nel DSS di Trani;

per un totale di n.**61 pl** nella provincia di Barletta-Andria-Trani.

Con D.D. n. 56 del 10.03.2023 avente ad oggetto: *“Regolamento Regionali 21 gennaio 2019 n. 4, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio – Bimestri dal XI al XV – Provincia di BAT - Ricognizione posti residui”,* si provvedeva a *“dare atto che non sono pervenute istanze di autorizzazione alla realizzazione per Rsa non autosufficienti ai sensi dell’art.7 L.R. n. 9/2017 nei distretti carenti della Provincia di Barletta- Andria-Trani dal XI al XV bimestre e approvare l’Allegato 1 – Rs non autosufficienti –Provincia di Barletta- Andria-Trani – Dss carenti- riportante la ricognizione dei posti residui nei distretti che permangono carenti/parzialmente carenti dopo il XV bimestre (colonna 11)”*

Al termine della predetta assegnazione residuavano, pertanto, nei DSS carenti alla fine del XV bimestre ulteriori **61** posti così ridistribuiti:

-n. 17 posti nel Dss di Margherita di Savoia;

-n. 22 posti nel Dss di Andria;

-n. 22 posti nel Dss di Trani;

per un totale di n.**61 pl** nella provincia di Barletta-Andria-Trani

Successivamente alla pubblicazione della D.D. n. 56/2023 e fino alla data odierna, la Regione provvedeva a dichiarare decaduti i seguenti pareri favorevoli :

- con DD n. 208 del 21.07.2023 avente ad oggetto *“Consulfor S.r.l - Dichiarazione di decadenza, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del parere favorevole rilasciato con D.D. n. 27 del 04/02/2021 per la realizzazione di RSA di mantenimento per soggetti non autosufficienti – di tipo A - di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 65 posti, denominata “Itaca”, con sede nel Comune di Barletta, in Viale Regina Elena n.58”;*
- con D.D. n. 209 del 21.07.2023, avente ad oggetto: *“Innotec Soc Cooperativa Sociale - Dichiarazione di decadenza, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del parere favorevole rilasciato con D.D. n. 31 del 09/02/2021 per la realizzazione di RSA di mantenimento per soggetti non autosufficienti – di tipo A e di tipo B - di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 60 posti, denominata “Casa Serena”, sito nel Comune di Barletta, in Via Canosa n.345”*

Quanto ai posti oggetto di revoca o di decadenza/rinuncia, si stabilisce quanto segue:

- nel caso in cui intervenga la revoca di un parere di compatibilità rilasciato ai sensi del RR n. 3/2005, ovvero con il fabbisogno di posti di cui alla precedente normativa (L.R. n. 26/2006) tali posti vengono assegnati *in toto* nel distretto ove i posti sono stati revocati;
- nel caso in cui intervenga la revoca di un parere di compatibilità rilasciato ai sensi del RR n. 4/2019, ovvero con il fabbisogno di posti di cui alla normativa vigente (art. 9 RR 4/2019) occorre distinguere tra posti assegnati in DSS carente e posti assegnati in DSS in esubero:
- **REVOCA DI POSTI IN DSS CARENTE: tali posti vengono riassegnati nel distretto ove i posti sono stati revocati (DSS carente di origine) nel limite del numero di posti disponibili alla data dell’assegnazione. Gli eventuali posti oggetto di revoca ancora disponibili dopo la predetta riassegnazione sono destinati agli altri DSS carenti nella provincia alla data dell’assegnazione stessa.**

- **REVOCA DI POSTI IN DSS IN ESUBERO:** tali posti vengono riassegnati nei DSS carenti dai quali i posti oggetto di revoca sono stati sottratti (*cd. 10% dei posti ancora disponibili nei DSS carenti da assegnare nei DSS in esubero*).

Pertanto, al termine del XV bimestre, a seguito della dichiarazione di decadenza dei pareri favorevoli in precedenza espressi con le succitate D.D. n. 27 del 04/02/2021 e D.D. n. 31 del 09/02/2021, residuavano nei DSS carenti della provincia di Barletta- Andria-Trani ulteriori **n.186 p.l.** così ridistribuiti:

-n. 18 nel DSS di Margherita di Savoia,

-n. 24 nel DSS di Andria;

-n. 120 nel DSS di Barletta;

-n. 24 nel DSS di Trani;

per un totale di n. **186 pl** nella provincia di Barletta-Andria-Trani.

Con DD n.81 del 07/03/2024 ad oggetto *“Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio – Bimestri dal XVI al XX –Provincia di BAT - Ricognizione posti residui.”* la Regione provvedeva in via provvisoria, all’assegnazione dei posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.

Successivamente alla pubblicazione della predetta DD n.81/2024, la stessa veniva integrata con DD n. 246 del 20/05/2024 ad oggetto *“Integrazione alla DD n. 81 del 7/03/2024 ad oggetto “Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio – Bimestri dal XVI al XX –Provincia di BAT - Ricognizione posti residui.” INNOTECH SOCIETA’ COOPERATIVA_ Assegnazione provvisoria di n. 60 p.l. di cui n. 47 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 13 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n. 4/2019, denominata Villa Bianca” da realizzare nel Comune di Barletta alla Via Canosa, 345.”*

Pertanto, al termine del XX bimestre residuavano nei Dss carenti della provincia di Barletta-Andria-Trani ulteriori 23 p.l. così ridistribuiti:

-n. 10 nel DSS di Margherita di Savoia,

-n. 13 nel DSS di Andria;

per un totale di n. **23 p.l.** nella provincia di Barletta-Andria-Trani.

Con **DD 193 del 15/04/2025** ad oggetto *“Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n. 4 – Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio – Bimestri dal XXI AL XXV –Provincia di BT - Ricognizione posti residui.”* la Regione provvedeva in via provvisoria, all’assegnazione dei posti ai vari soggetti richiedenti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a dichiarare inammissibili le istanze di autorizzazione alla realizzazione ricadenti nei distretti in esubero per fabbisogno regionale soddisfatto nella provincia di Barletta- Andria-Trani.

Con la predetta DD 193/2025 si determinava *“di stabilire che i posti che residuano (3 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019) nella provincia di Barletta-Andria-Trani saranno assegnati solo ed esclusivamente alle istanze di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento per RSA non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019, tenuto conto dell’esiguità dei posti da assegnare e della complessità e della numerosità dei requisiti strutturali da possedere ai sensi del RR n. 4/2019 e degli eventuali investimenti finanziari che comportano l’apertura di una struttura”.*

In merito al computo dei bimestri con la D.D. n. 208 del 20.07.202 e con le successive D.D. sopracitate, era stato chiarito che:

“Con circolare prot. 7543 del 13/05/2020 si è comunicato che in relazione al computo dell’arco temporale di riferimento di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 (computo dei bimestri), in applicazione delle disposizioni ministeriali emanate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, inerenti la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (DM D.L. 17/03/2020, n. 18, D.L. n. 23 dell’8/4/2020, Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103 del D.L. n. 18/20), si rappresenta che con riferimento ai bimestri già in corso e non terminati alla data del 23/2/2020 (data di inizio del periodo di sospensione ai sensi del D.L. n. 18/2020), si considera la sospensione dei termini da tale ultima data al 15/5/2020; pertanto, a partire dal 16/5/2020, calcolando il numero dei giorni non ancora decorsi al 23/2/2020, il “bimestre” (arco temporale) da considerare è quello che termina il 60° giorno (“utile”, al netto del periodo di sospensione dal 23/2 al 15/5) a far data dal giorno di inizio del “bimestre”.

Si precisa inoltre che con riferimento ai bimestri la cui decorrenza ricadeva nel corso del periodo di sospensione (dal 23/2/2020 al 15/5/2020), per gli stessi il giorno iniziale coincide con il primo giorno utile successivo alla sospensione, quindi con il 16/5/2020”.

Pertanto, la decorrenza dei bimestri fino al trentaduesimo è la seguente:

NUOVI TERMINI PROCEDIMENTI AMM.VI - CIRCOLARE 13/05/2020			
DATA INIZIO	DATA FINE	CALCOLO TEMPORALE	BIMESTRE DI RIFERIMENTO
01/12/2019	31/01/2020	BIMESTRALE	I
01/02/2020	22/02/2020	22 GG	II
23/02/2020	15/05/2020	SOSPENSIONE	
16/05/2020	22/06/2020	38 GG	
23/06/2020	22/08/2020	BIMESTRALE	III
23/08/2020	22/10/2020	BIMESTRALE	IV
23/10/2020	22/12/2020	BIMESTRALE	V
23/12/2020	22/02/2021	BIMESTRALE	VI
23/02/2021	22/04/2021	BIMESTRALE	VII
23/04/2021	22/06/2021	BIMESTRALE	VIII
23/06/2021	22/08/2021	BIMESTRALE	IX
23/08/2021	22/10/2021	BIMESTRALE	X
23/10/2021	22/12/2021	BIMESTRALE	XI
23/12/2021	22/02/2022	BIMESTRALE	XII
23/02/2022	22/04/2022	BIMESTRALE	XIII
23/04/2022	22/06/2022	BIMESTRALE	XIV
23/06/2022	22/08/2022	BIMESTRALE	XV
23/08/2022	22/10/2022	BIMESTRALE	XVI
23/10/2022	22/12/2022	BIMESTRALE	XVII
23/12/2022	22/02/2023	BIMESTRALE	XVIII
23/02/2023	22/04/2023	BIMESTRALE	XIX
23/04/2023	22/06/2023	BIMESTRALE	XX
23/06/2023	22/08/2023	BIMESTRALE	XXI
23/08/2023	22/10/2023	BIMESTRALE	XXII
23/10/2023	22/12/2023	BIMESTRALE	XXIII

23/12/2023	22/02/2024	BIMESTRALE	XXIV
23/02/2024	22/04/2024	BIMESTRALE	XXV
23/04/2024	22/06/2024	BIMESTRALE	XXVI

Rilevato che nel XXVI bimestre (dal 23/04/2024 al 22/06/2024) non risultano pervenute istanze di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 nella provincia di Barletta-Andria-Trani;

Con la presente, si propone di

- I. dare atto che non sono pervenute istanze di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento per Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 ai sensi dell'art.7 della L.R. n. 9/2017 nella provincia di Barletta– Andria-Trani nel bimestre XXVI;
- II. dare atto che nella provincia di Barletta-Andria e Trani è esaurito il fabbisogno regionale di posti disponibili per RSA non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019 ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio;
- III. stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca/decadenza da parte della Regione, si provvederà a rendere disponibili i predetti posti con una eventuale Determina dirigenziale di ricognizione posti e contestuale riapertura termini per presentazione delle istanze.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- I. dare atto che non sono pervenute istanze di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento per

Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 ai sensi dell'art.7 della L.R. n. 9/2017 nella provincia di Barletta– Andria-Trani nel bimestre XXVI;

- II. dare atto che nella provincia di Barletta-Andria e Trani è esaurito il fabbisogno regionale di posti disponibili per RSA non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019 ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio;
- III. stabilire che per i posti eventualmente resisi disponibili per eventuale rinuncia del legale rappresentante della struttura ovvero per successiva revoca/decadenza da parte della Regione, si provvederà a rendere disponibili i predetti posti con una eventuale Determina dirigenziale di ricognizione posti e contestuale riapertura termini per presentazione delle istanze.

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023, e su Puglia Salute – Area Assistenza Sociosanitaria Anziani e Disabili sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- b. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;
- c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
- d. il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
- e. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q.. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni
di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro